



CONSORZIO
DI BONIFICA
DEL SANNIO
ALIFANO

Viale della Libertá, 61
81016 Piedimonte Matese (CE)

Codice Fiscale: 82000610616
Tel. 0823 911446
Fax 0823913993
info@sannioalifano.it
www.sannioalifano.it

Allegato 1

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

(versione aggiornata il 06-02-2018)

PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO TECNICO INERENTE LA "ATTIVITÀ DI CONSULENZA AL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE (ISTITUITO AI SENSI DEL D.LGS. 81/08) DEL CONSORZIO DI BONIFICA DEL SANNIO ALIFANO"

CIG: Z0D21FBAC5

Indice

Art. 1.	Oggetto e durata dell'incarico	2
Art. 2.	Soggetto appaltante	2
Art. 3.	Contenuto delle prestazioni inerenti il servizio	3
Art. 4.	Proprietà dei documenti prodotti	4
Art. 5.	Importo a base d'asta e Modalità di stipulazione del contratto	4
Art. 6.	Supporto tecnico al Servizio di Prevenzione e Protezione	4
Art. 7.	Redazione e/o aggiornamento dei Documenti di Valutazione dei Rischi (DVR) per le strutture dell'Ente..	5
Art. 8.	Redazione di un piano di misure e aggiornamento dei DVR	7
Art. 9.	Redazione del piano di gestione dei dispositivi di protezione	7
Art. 10.	Redazione e/o revisione dei "Piani di Emergenza ed Evacuazione" per le strutture dell'Ente	7
Art. 11.	Definizione delle procedure per appalti e fornitori come previsto dall'art. 26 del d.lgs 81/08.....	7
Art. 12.	Attività di informazione e formazione del personale	7
Art. 13.	Mezzi ed attrezzature per lo svolgimento del servizio	8
Art. 14.	Eventuali ulteriori "luoghi di lavoro"	8
Art. 15.	Subappalto.....	8
Art. 16.	Spese.....	8
Art. 17.	Modalità di pagamento	8
Art. 18.	Responsabilità dell'aggiudicatario	8
Art. 19.	Penali	9
Art. 20.	Risoluzione del contratto di consulenza	9
Art. 21.	Foro competente	9

Art. 1. Oggetto e durata dell'incarico

L'appalto ha per oggetto l'affidamento del servizio esterno di supporto tecnico al Servizio di Prevenzione e Protezione (istituito ai sensi del D.Lgs. 81/08) del Consorzio di Bonifica del Sannio Alifano alle condizioni di cui ai successivi articoli del presente capitolato.

La durata del servizio è fissata in anni 1 (uno) a decorrere dalla data di affidamento.

L'Ente si riserva la facoltà di rinnovare per un ulteriore anno la sola attività di cui al gruppo A. di cui all'Art. 6 (Supporto tecnico al Servizio di Prevenzione e Protezione) alle medesime condizioni offerte per la stessa attività.

Art. 2. Soggetto appaltante

Consorzio di Bonifica del Sannio Alifano

C.F.: 82000610616

Sede legale: Viale della Libertà, 61 - 81016 Piedimonte Matese (CE)

Telefono: 0823-911446, fax: 0823-913993

e-mail: info@sannioalifano.it

PEC: sannioalifano@pec.it

Profilo committente: <http://www.sannioalifano.it>

Brevi note sul soggetto appaltante

Il Consorzio di Bonifica del Sannio Alifano è un Ente Pubblico Economico amministrato dai rappresentanti eletti da tutti i proprietari degli immobili che beneficiano dell'attività di bonifica idraulica e irrigazione ed è preposto alla tutela e alla valorizzazione del territorio rurale.

Espleta le funzioni ed i compiti che gli sono attribuiti dalle leggi di bonifica, sia statali che regionali, e dallo Statuto dell'Ente, essenzialmente riconducibili ad una attività pubblica permanente di conservazione, valorizzazione e tutela del territorio, di razionale utilizzazione delle risorse idriche per uso agricolo e di salvaguardia dell'ambiente rurale (c.d. "bonifica integrale").

In sintesi, ai sensi della legge regionale n. 4/2003, gli interventi pubblici di bonifica, realizzati dalla Regione con affidamento in concessione ai Consorzi di Bonifica o realizzati dai Consorzi su concessione dello Stato e della Regione, sono:

- a) la sistemazione e l'adeguamento della rete scolante, la captazione, raccolta, provvista, adduzione e distribuzione d'acqua a usi prevalentemente irrigui, nonché la sistemazione, regimazione e regolazione dei corsi d'acqua di bonifica ed irrigui ed i relativi manufatti;
- b) il sollevamento e la derivazione delle acque e connesse installazioni;
- c) la sistemazione idraulico agraria e la bonifica idraulica;
- d) gli interventi di completamento, adeguamento funzionale e ammodernamento degli impianti e delle reti irrigue e di scolo e quelle per l'estensione dell'irrigazione con opere di captazione, raccolta, adduzione e distribuzione delle acque irrigue;
- e) gli interventi per la realizzazione degli usi plurimi delle acque irrigue, ai sensi della legge 5 gennaio 1994, n.36, articolo 27;
- f) gli interventi realizzati in esecuzione dei piani e dei programmi adottati dalle Autorità di Bacino.

Costituiscono altresì interventi pubblici di bonifica gli interventi di manutenzione straordinaria nonché i ripristini delle opere di cui sopra, conseguenti ai danni causati da calamità naturali in conformità alla legge 14 febbraio 1992, n. 185, e successive modificazioni.

Per l'espletamento delle sue funzioni il Consorzio di Bonifica del Sannio Alifano ha n. 20 dipendenti a tempo indeterminato, tra dirigenti e impiegati, e n. 114 tra operai avventizi (stagionali) e impiegati a tempo determinato (dati relativi all'anno in corso).

Il Consorzio è articolato in n.2 Aree: Area Amministrativa ed Area Tecnico-Agraria, entrambe ubicate nella sede Amministrativa in viale della Libertà n. 61 a Piedimonte Matese (CE).

L'area Amministrativa, suddivisa in Ufficio Affari Generali e Personale e Ufficio Ragioneria, cura gli aspetti amministrativi dell'Ente, mentre l'area Tecnico-Agraria, suddivisa in Ufficio Opere Idrauliche, Ufficio Opere Irrigue, Ufficio Catasto e Ufficio Tecnico, cura gli aspetti tecnici dell'Ente.

Per ciò che riguarda l'attività di bonifica, ad oggi il Consorzio gestisce una rete scolante di circa 838 km che si sviluppano tra la provincia di Caserta (circa 366 km) e la provincia di Benevento (circa 472 km).

Per ciò che riguarda l'attività di irrigazione, ad oggi il Consorzio gestisce diversi impianti irrigui (rete irrigua), localizzati tra la provincia di Caserta e la provincia di Benevento, che servono complessivamente circa 18.000 ettari topografici di territorio agricolo grazie alla presenza di:

- reti di condotte in pressione, di diversi diametri e materiali, e canali a pelo libero sia in terra che in cemento;
- n.1 traversa sul fiume Volturno in località Mortinelle nel comune di Ailano (CE);
- n.1 opera di presa sul fiume Volturno in località Colle Torcino nel comune di Capriati al Volturno (CE);
- n.1 opera di presa sul fiume Volturno in località Fossolagno nel comune di Gioia Sannitica(CE);
- n.2 opere di presa sul Fiume Lete nel comune di Pratella;
- n. 1 opera di presa sul Rio Grassano nel comune di San Salvatore Telesino;
- n. 11 impianti di sollevamento così distinti:
 - 1) Impianto Presenzano 1, situato nel comune di Presenzano (CE);
 - 2) Impianto di Presenzano 2, situato nel comune di Presenzano (CE);
 - 3) Impianto di Forma, situato nel comune di Alife (CE);
 - 4) Impianto di Fossolagno, situato nel comune di Gioia Sannitica (CE);
 - 5) Impianto di Gioia Sannitica, situato nel comune di Gioia Sannitica (CE);
 - 6) Impianto di Rio Grassano, situato nel comune di San Salvatore Telesino (BN);
 - 7) Impianto sinistra Titerno, situato nel comune di Faicchio (BN);
 - 8) Impianto di Boscarello, situato nel comune di Sant'Angelo d'Alife (CE);
 - 9) Impianto Fosse, situato nel comune di Alife (CE);
 - 10) Impianto Marzanello, situato nel comune di Vairano Patenora (CE);
 - 11) Impianto Epitaffio, situato nel comune Piedimonte Matese (CE);
- n. 1 casa cantoniera in località Fontanelle nel comune di Vairano Patenora (CE);
- n. 1 deposito in località Varco nel comune di San Salvatore Telesino (BN).

Le attività sia di bonifica che di irrigazione vengono eseguite con l'ausilio di diverse attrezzature messe a disposizione degli operai avventizi tra le quali si possono annoverare decespugliatore, martello demolitore, smerigliatrice, saldatrice, trapano, demolitore, trattore, trincia, escavatore, terna, ecc.

Art. 3. Contenuto delle prestazioni inerenti il servizio

L'affidatario si obbliga attraverso le persone, i sistemi e i mezzi esterni necessari, congrui ed adeguati al servizio oggetto della presente procedura ad adempiere alle prestazioni di seguito riportate, per la fornitura del servizio esterno di supporto al Servizio di Prevenzione e Protezione (istituito ai sensi del D.Lgs. 81/08) del Consorzio di Bonifica del Sannio Alifano.

Nel caso in cui l'aggiudicatario sia una persona giuridica (società o altro ente) allo svolgimento del servizio dovrà essere destinato per tutta la durata contrattuale unicamente il professionista appositamente indicato in sede di offerta.

In caso di motivi di impossibilità sopravvenuta allo svolgimento dell'incarico da parte del professionista indicato, il soggetto aggiudicatario, previa espressa e specifica approvazione da parte dell'Amministrazione Consortile potrà avvalersi di altro soggetto purché in possesso di eguale o maggiore esperienza e qualificazione.

L'attività di supporto al Servizio di Prevenzione e Protezione dovrà garantire l'adempimento, con il coordinamento del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione titolare, di tutti gli obblighi di cui all'art. 33 del D.Lgs 81/08 ed in particolare, come meglio dettagliato nei successivi articoli:

1. Supporto tecnico al Servizio di Prevenzione e Protezione (vedi Art. 6);
2. Redazione e/o aggiornamento dei Documenti di Valutazione dei Rischi (DVR) per le strutture dell'Ente (vedi Art. 7);
3. Redazione di un piano di misure e aggiornamento dei DVR (vedi Art. 8);

4. Redazione del piano di gestione dei dispositivi di protezione (vedi Art. 9);
5. Redazione e/o revisione dei “Piani di Emergenza ed Evacuazione” per le strutture dell’Ente (vedi Art. 10);
6. Definizione delle procedure per appalti e fornitori come previsto dall’art. 26 del d.lgs 81/08 (vedi art. Art. 11);
7. Attività di informazione e formazione del personale (vedi Art. 12).

L’affidatario del servizio di supporto svolge tutte le incombenze comunque riconducibili al Servizio di Prevenzione e Protezione di cui al D.Lgs. 81/08 anche se non espressamente richiamate nel presente Capitolato Speciale d’Appalto.

Art. 4. Proprietà dei documenti prodotti

Tutti i documenti prodotti nell’ambito del servizio in oggetto, dovranno essere forniti al Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione sia in formato digitale editabile (ad esempio .doc, .rtf, .dwg, .dxf) che su supporto cartaceo e restano di esclusiva e piena proprietà del Consorzio.

Art. 5. Importo a base d’asta e Modalità di stipulazione del contratto

L’importo complessivo dell’affidamento, omnicomprendivo di rimborso spese ed ogni qualsiasi altro onere riflesso, a base di gara ammonta ad **14.000,00 € (quattordicimila)**, al netto dell’IVA e degli eventuali oneri previdenziali, così ripartito:

<i>Gruppo di attività</i>	<i>Attività</i>	<i>Importo</i>
A.	1. Supporto tecnico al Servizio di Prevenzione e Protezione	2.000,00 €
B.	2. Redazione e/o aggiornamento dei Documenti di Valutazione dei Rischi (DVR) per le strutture dell’Ente; 3. Redazione di un piano di misure e aggiornamento dei DVR; 4. Redazione del piano di gestione dei dispositivi di protezione; 5. Redazione e/o revisione dei “Piani di Emergenza ed Evacuazione” per le strutture dell’Ente; 6. Definizione delle procedure per appalti e fornitori come previsto dall’art. 26 del d.lgs 81/08.	9.000,00 €
C.	7. Attività di informazione e formazione del personale.	3.000,00 €
TOTALE		14.000,00 €

L’importo degli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso è pari a zero.

Le attività di cui ai gruppi A. e B. sono appaltate a corpo, con un importo contrattuale pari a quello offerto dall’appaltatore in sede di gara. L’attività di cui al gruppo C. è appaltata a misura, con i prezzi contrattuali pari a quelli offerti dall’appaltatore in sede di gara.

Per ciò che riguarda l’attività di cui al gruppo C. (Attività di informazione e formazione del personale), l’Ente si riserva la facoltà di variare il numero di corsi ed il numero di corsisti in funzione delle esigenze dell’Ente e, pertanto, il corrispettivo della fornitura sarà commisurato alla tipologia di corsi ed al numero effettivo di corsisti partecipanti e ai prezzi unitari offerti.

Art. 6. Supporto tecnico al Servizio di Prevenzione e Protezione

Le attività di supporto tecnico al Servizio di Prevenzione e Protezione, e in particolare al Responsabile del Servizio (RSPP) titolare, comprendono:

- a) consulenza su tematiche inerenti la sicurezza ed igiene negli ambienti di lavoro;
- b) monitoraggio degli sviluppi della normativa di legge, assicurandone la divulgazione e la corretta attuazione, anche con l’elaborazione di specifiche proposte di provvedimenti da portare all’attenzione dell’Ente;
- c) invio all’Ente, a mezzo di posta elettronica, di circolari in merito a novità normative in materia di Sicurezza;
- d) segnalare al Servizio di Prevenzione e Protezione la necessità di interventi, adempimenti e quant’altro sia necessario ai sensi della normativa vigente;

- e) supporto nella individuazione e designazione (formalizzazione) delle figure deputate alla gestione della Sicurezza all'interno dell'Ente;
 - f) supporto all'individuazione delle mansioni che espongono i lavoratori a rischi specifici che richiedono una riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza, adeguata formazione e addestramento;
 - g) supporto nella scelta dei Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) e collettivi (DPC) e della segnaletica di sicurezza, in relazione alle diverse attività;
 - h) supporto nella predisposizione di programmi informativi e formativi (ex artt. 36 e 37 del D.Lgs. 81/2008);
 - i) supporto nella partecipazione alle riunioni periodiche sulla sicurezza (ex art. 35 del D.Lgs. 81/2008);
 - j) supporto nella partecipazione ad incontri con il Datore di Lavoro, il R.S.P.P., il Medico Competente ed i Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza;
 - k) Supporto nel coordinamento con il Medico competente e con le Ditte affidatarie di appalti per le necessarie procedure di legge inerenti la sicurezza;
 - l) assistenza in occasione di visite di controllo da parte degli "Organi di Vigilanza" ed in merito ad eventuali contenziosi;
 - m) sopralluoghi almeno una volta all'anno, insieme al RSPP, in ognuna delle sedi di lavoro al fine di verificare:
 - la sicurezza dei luoghi di lavoro;
 - identificazione delle misure di adeguamento delle strutture, degli impianti, dei macchinari per la prevenzione di eventuali rischi;
 - valutare la presenza di eventuali modifiche subentrate sia nella struttura che nelle attività tali da rendere necessario un aggiornamento del documento di valutazione dei rischi e/o le eventuali indicazioni d'intervento e prescrizioni di adeguamento alle norme.
- Ogni sopralluogo dovrà concludersi con uno specifico verbale contenente l'esito del sopralluogo stesso con particolare riferimento alle "non conformità riscontrate" e alle eventuali soluzioni proposte.

Art. 7. Redazione e/o aggiornamento dei Documenti di Valutazione dei Rischi (DVR) per le strutture dell'Ente

E' richiesta consulenza e assistenza ai fini della corretta valutazione di tutti i rischi di cui all'art.17, comma 1, lett. a), del D.Lgs 81/08 con conseguente elaborazione o aggiornamento dei documenti di valutazione dei rischi con le modalità e i contenuti di cui all'art.28 del D.Lgs. citato.

La redazione e la consegna dei Documenti di Valutazione dei Rischi aggiornati per ciascuna struttura interessata dovrà essere attuata, previo sopralluogo, **entro 150 giorni dalla data di sottoscrizione del contratto.**

Al fine della corretta evasione della prestazione di cui sopra e della relativa programmazione delle misure di prevenzione è richiesta l'osservanza delle seguenti fasi procedurali:

- Identificazione dei pericoli ed individuazione dei rischi di esposizione per ambienti e per mansioni;
- Individuazione delle misure di adeguamento;
- Aggiornamento delle valutazioni dei rischi già redatte anche in base alle eventuali variazioni subite dalla struttura, al cambiamento della destinazione d'uso dei locali, con rivalutazione dell'entità dei rischi lavorativi od ella normativa applicabile;
- Stesura ex-novo della valutazione dei rischi in caso di documentazione mancante o insufficiente;
- Accertamento dell'entità dei rischi specifici tramite indagini strumentali quali, ad esempio, fonometrici, elettromagnetici, radon, vibrometrici, luxometrici, microclimatici, ecc.;

A titolo esemplificativo, dovranno essere presi in considerazione per ciascuna mansione i seguenti rischi operativi:

- rischio taglio, abrasione, puntura;
- rischio schiacciamento, seppellimento e sprofondamento;
- rischio urti e compressioni;
- rischio investimento;
- rischio annegamento;
- rischio aggressione;
- rischio inalazione di polveri;

- rischio impigliamento;
- rischio caduta, scivolamento;
- rischio ribaltamento;
- rischio elettrocuzione;
- rischio ergonomia del posto di lavoro e videoterminali;
- rischio stress-lavoro correlato;
- rischio biologico;
- rischio chimico;
- rischio cancerogeno;
- rischio movimentazione manuale dei carichi;
- rischio vibrazioni mano – braccio e corpo intero;
- rischio incendio;
- rischio per lavoratrici in gravidanza (dlgs 26/3/2001 n.151);
- rischio radiazioni ;
- rischio illuminazione;
- rischio microclima;
- rischio campi elettromagnetici;
- rischio rumore;
- rischio amianto;
- rischio radon;
- rischio sismico.

Tra i vari rischi, quelli cosiddetti “specifici” (movimentazione manuale dei carichi, vibrazioni, incendio, illuminazione, microclima, campi elettromagnetici, rumore, ecc.) dovranno essere oggetto di specifica valutazione mediante adeguate indagini strumentali in linea con le norme tecniche di riferimento (standard ISO, norme UNI, Linee guida) che contemplano opportuni algoritmi di calcolo per l’individuazione della classe di rischio.

Per ogni mansione verrà redatta una scheda riepilogativa che fornirà indicazioni in merito a:

- Pericoli;
- Cause;
- Conseguenze;
- Misure di Prevenzione e Protezione;
- Dispositivi di Protezione;
- Formazione e informazione.

Ciascun DVR dovrà contenere, ai sensi dell’art. 28 del D.Lgs. 81/08 e ss.mm.ii.:

- a) una relazione sulla valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute durante l’attività lavorativa, nella quale siano specificati i criteri adottati per la valutazione stessa. La scelta dei criteri di redazione del documento è rimessa al datore di lavoro, che vi provvede con criteri di semplicità, brevità e comprensibilità, in modo da garantirne la completezza e l’idoneità quale strumento operativo di pianificazione degli interventi aziendali e di prevenzione;
- b) l’indicazione delle misure di prevenzione e di protezione attuate e dei dispositivi di protezione individuali adottati, a seguito della valutazione di cui all’articolo 17, comma 1, lettera a) del D.Lgs. 81/08 e ss.mm.ii.;
- c) il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza;
- d) l’individuazione delle procedure per l’attuazione delle misure da realizzare, nonché dei ruoli dell’organizzazione aziendale che vi debbono provvedere, a cui devono essere assegnati unicamente soggetti in possesso di adeguate competenze e poteri;
- e) l’indicazione del nominativo del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP), del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) o di quello territoriale e del Medico Competente (MC) che ha partecipato alla valutazione del rischio;

- f) l'individuazione delle mansioni che eventualmente espongono i lavoratori a rischi specifici che richiedono una riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza, adeguata formazione e addestramento.

Art. 8. Redazione di un piano di misure e aggiornamento dei DVR

E' richiesta la predisposizione di un piano di misure di prevenzione e protezione di cui all'articolo 28, comma 2 del D.lgs. 81/08 e ss.mm.ii. contenente l'identificazione e la definizione delle misure organizzative e procedurali necessarie per eliminare/ridurre l'esposizione agli specifici fattori di rischio emergenti dal DVR e definizione della necessaria attività informativa e formativa per la corretta ed efficace applicazione delle misure di prevenzione e protezione, nonché ad elaborare i sistemi di controllo di tali misure.

Tale piano dovrà essere aggiornato ogni qualvolta si procederà a una modifica del Documento di Valutazione dei Rischi.

Art. 9. Redazione del piano di gestione dei dispositivi di protezione

I Documenti di Valutazione dei Rischi dovranno essere accompagnati da specifici piani di gestione dei dispositivi di protezione individuali (DPI) e collettivi (DPC), comprendenti le istruzioni operative per la gestione e l'utilizzo dei citati dispositivi di protezione.

Art. 10. Redazione e/o revisione dei "Piani di Emergenza ed Evacuazione" per le strutture dell'Ente

E' richiesta l'elaborazione o la revisione, per ciascuna struttura interessata, del piano di gestione delle emergenze per la messa a punto delle relative procedure gestionali con indicazione delle attività da effettuare in caso di emergenza previa effettuazione di un sopralluogo. Le procedure per la gestione delle emergenze verranno aggiornate ogniqualvolta ciò verrà ritenuto opportuno.

Art. 11. Definizione delle procedure per appalti e fornitori come previsto dall'art. 26 del d.lgs 81/08

E' richiesta la revisione e redazione di tutti i modelli e i necessari supporti per la gestione della sicurezza con le ditte appaltatrici. In particolare si richiede supporto nelle seguenti fasi:

- Valutazione degli oneri della sicurezza relativi ad appalti di servizi e forniture;
- Consulenza della documentazione da richiedere per la verifica dell'idoneità tecnico-professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori, forniture o servizi da affidare in appalto o contratto d'opera;
- Predisposizione di un documento contenente dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinate ad operare le imprese appaltatrici e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività;
- Cooperazione all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto;
- Coordinamento degli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori;
- Elaborazione di un unico documento di valutazione dei rischi (D.U.V.R.I.) che indichi le misure adottate per eliminare o ridurre al minimo i rischi da interferenze.

Art. 12. Attività di informazione e formazione del personale

L'aggiudicatario si impegna ad organizzare ed effettuare, presso la sede amministrativa dell'Ente e con le modalità stabilite in materia dalle disposizioni vigenti, ancorché sopravvenute nel corso di validità dell'affidamento, i seguenti corsi di formazione:

- a) Corso di aggiornamento per Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP), per n. 1 corsisti;

- b) Corso di aggiornamento per Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS), per n. 1 corsisti;
- c) Corso di Aggiornamento per Preposti, per n. 04 corsisti;
- d) Corso di Aggiornamento per Dirigenti, per n. 07 corsisti
- e) Corso di Aggiornamento Formazione ed Informazione dei Lavoratori – rischio medio, per n. 36 corsisti.

I corsi di cui ai punti a), b), c), d) dovranno essere erogati **entro il 01 maggio 2018**. Il corso di cui al punto e) sarà erogato in funzione della data di assunzione dei lavoratori stagionali, secondo quanto verrà concordato con il RSPP.

Art. 13. Mezzi ed attrezzature per lo svolgimento del servizio

Per lo svolgimento delle attività sopra elencate la Ditta incaricata potrà utilizzare in modo temporaneo, spazi, attrezzature e servizi consortili nonché accedere su richiesta al materiale d'ufficio nell'ambito dell'esecuzione del servizio oggetto del presente capitolato e delle relative competenze previste dal D.Lgs 81/08.

Per l'esecuzione delle attività previste, l'Ente, ove presenti, metterà a disposizione le informazioni, le planimetrie, i dati e le certificazioni e gli allegati che di volta in volta si dovessero rendere necessari ed utili per l'espletamento del lavoro. Qualora tale documentazione non fosse sufficiente, sarà cura dell'appaltatore predisporre gli elaborati necessari con idonei rilievi. Per tale attività non è previsto alcun compenso in quanto lo stesso si intende compreso nel prezzo dell'appalto.

Sarà a carico dell'appaltatore l'effettuazione di tutte le misure strumentali che si renderanno necessarie ai fini della valutazione dei rischi. Tali rilevazioni andranno effettuate con apparecchiature idonee e opportunamente omologate.

Art. 14. Eventuali ulteriori "luoghi di lavoro"

Nell'ipotesi che, entro la data di ultimazione del contratto di consulenza in argomento, nell'ambito delle attività dell'Ente dovesse sorgere un nuovo "luogo di lavoro" o eventuali variazioni dell'organico dell'Ente, non verrà riconosciuto alcun ulteriore compenso all'appaltatore, per la valutazione dei rischi da predisporre per le eventuali nuove proposte lavorative, in quanto lo stesso si intende già compreso nell'offerta di appalto.

Art. 15. Subappalto

E' fatto espresso divieto all'appaltatore di subappaltare a terzi l'esecuzione di tutto o parte dell'oggetto dell'appalto. In caso di inottemperanza a detto obbligo, si procederà alla risoluzione del contratto d'appalto con conseguente riserva di adozione di azioni legali da parte del committente. Il contratto non può essere ceduto a pena di nullità.

Art. 16. Spese

Qualsiasi spesa inerente il contratto o conseguente a questo, nessuna eccettuata o esclusa, sarà a carico dell'aggiudicatario.

Art. 17. Modalità di pagamento

Il pagamento delle competenze avverrà previa presentazione di fattura.

La fattura relativa alle prestazioni di cui al gruppo di attività C. (appaltata a misura, vedi Art. 5) sarà emessa al termine della stessa, mentre la fattura relativa alle prestazioni di cui ai gruppi di attività A. e B. (appaltate a corpo, vedi Art. 5) sarà emessa alla scadenza dei dodici mesi di pertinenza.

La liquidazione avverrà, dopo l'accertamento della regolarità della prestazione da parte del Responsabile del Procedimento, entro 30 (trenta) giorni dall'emissione delle fatture. Ogni fattura dovrà riportare il numero del CIG della presente procedura.

Art. 18. Responsabilità dell'aggiudicatario

L'aggiudicatario è direttamente responsabile del servizio che dovrà essere reso con regolarità e puntualità e risponderà per tutte le eventuali inadempienze, disservizi, nonché dei danni diretti e indiretti ed oneri da essi derivanti nei confronti del Consorzio e verso terzi.

Art. 19. Penali

Per ogni giorno di ritardo nelle attività previste dalle prescrizioni di cui al presente elaborato, è stabilita una penale pari all'1‰ (uno per mille) dell'importo contrattuale afferente alla specifica attività così come indicato nell'Art. 5.

Per ogni e qualsiasi inadempienza riscontrata in merito agli adempimenti riportati nell'Art. 3 e successivi, il Consorzio provvederà d'ufficio ad un nuovo affidamento dell'adempimento/i ponendo a carico dell'appaltatore inadempiente il costo/i derivante/i dall'importo netto di aggiudicazione del/i nuovo/i appalto/i. I relativi importi saranno detratti sulla prima liquidazione utile successiva all'applicazione della penale.

Art. 20. Risoluzione del contratto di consulenza

Laddove, all'esito del controllo dei requisiti di partecipazione dichiarati nella domanda di partecipazione, emergesse il difetto dei requisiti in questione, la stazione appaltante, procede alla risoluzione del contratto, alla segnalazione del fatto alle competenti Autorità e ad ANAC non procedendo al pagamento dei corrispettivi, se non in riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell'utilità ricevuta.

Quando per negligenza da parte dell'appaltatore o per contravvenzione agli obblighi e alle condizioni contrattuali, venga compromesso lo scopo dell'incarico, l'Ente procederà alla risoluzione del contratto in danno del contraente.

Art. 21. Foro competente

In caso di controversia per cui non si è convenuto il ricorso in giudizio di un collegio arbitrale, la competenza è del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere.